

**COMUNE DI
VOLPAGO DEL
MONTELLO**



PROVINCIA DI TREVISO

ADOTTATA CON DELIBERA
DEL C. C. n. 55 del 29.11.2000
e 17 del 15.03.2001

APPROVATA CON DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N.
2124 del 11 luglio 2003

Architetti Urbanisti Associati
Vicenza, via Maffei n. 1
tel. 0444515824 – fax 0444506201
info@auaproject.com

VARIANTE AL P.R.G. anno 2000

ALLEGATO "B" normativa ambientale

Adeguata alla Del. G.R.V. n. 2124 del 11.07.03

Valutazione di incidenza S.I.C. Montello
Gino Bolzonello, agronomo
Mauro d'Ambroso, forestale
Mario Innocente, ambientalista

ART. 1 DIFESA E RISPETTO DEL SUOLO

1. Ad esclusione delle operazioni connesse all'ordinaria attività agricola, per ogni opera che preveda un significativo "movimento terra", il Comune può richiedere di verificare che non ne derivi un impatto negativo sul suolo, acqua e vegetazione, orientando l'intervento mediante:

- l'assoggettare scarpate e i pendii non saldi, ad inerbimento e/o a copertura con piantumazioni arbustive/arboree idonee al caso o con provvedimenti con ingegneria naturalistica;
- il mantenimento in piena efficienza, con opportune opere di manutenzione i terrazzamenti dei versanti collinari e ripristinando sistematicamente le parti di muratura in pietrame lesionata e i manufatti di drenaggio e di regolamentazione delle acque superficiali.

2. Sono sempre ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.

3. Nell'ambito collinare del Montello si richiamano le Norme dello specifico piano d'area.

ART. 2 ZONE A RISCHIO IDRAULICO

1. Sono considerate a rischio idraulico le aree esondate o esondabili in occasioni di eventi di piena anche non eccezionali; oppure lungo i tratti idraulicamente arginati dei corsi d'acqua.

2. Gli Enti responsabili della autorizzazione degli interventi devono attenersi alle seguenti direttive di tutela:

- a) per ogni intervento territoriale che possa comportare un rischio di natura idraulica va richiesto il parere al competente Consorzio di Bonifica;
- b) verificare il dimensionamento delle reti di fognatura esistenti a servizio delle aree urbanizzate, considerando gli stati di piena indotti nella rete di canali che funge da corpo recipiente, tenendo conto inoltre di tutti i possibili contributi che concorrono a determinare le portate massime dell'intero sistema idraulico;
- c) favorire, in rapporto alla capacità di portata dei canali recipienti, la possibilità di ridurre le portate massime di tali sistemi di drenaggio con l'inserimento in rete di adeguati volumi di accumulo temporaneo dei colmi di piena;
- d) contrastare l'eliminazione dei volumi d'invaso naturali presenti nelle aree tributarie della rete idraulica minore. Laddove il provvedimento fosse comunque inevitabile, le conseguenze idrauliche dell'intervento devono essere valutate con criteri affidabili e non sommari, evidenziando in particolare gli effetti sull'intero sistema idrografico interessato e conseguentemente di predisporre le opportune opere.

ART. 3 ZONE DI TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

1. Gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua (asporto di materiale litoide; rimozione o taglio di alberature in alveo; ripristino di briglie, platee o soglie, sostituzione o brevi ampliamenti di difese spondali; etc.) dovranno avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei e delle aree di espansione, nonché della vegetazione limitrofa esistente.

2. Compatibilmente con le necessità di sicurezza idraulica saranno adottate tecnologie a basso impatto ambientale, predisponendo gli interventi necessari alla correzione degli

squilibri ed alla stabilizzazione dei versanti immediatamente interessati. In particolare si tenderà alla correzione dei fenomeni erosivi in alveo e sulle sponde, a contrastare l'asportazione diffusa del manto di copertura ed il conseguente trasporto solido, a ripristinare il profilo delle sezioni e la funzionalità della copertura vegetale.

3. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi consentiti dalle vigenti norme in zona agricola in aree prive del collegamento delle acque reflue con la rete fognaria, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

4. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo é regolamentato dall'Allegato D al Piano Regionale per il risanamento delle Acque approvato con provvedimento consiliare n. 962 del 1 settembre 1989, nonché della Circolare n. 24 del 10 ottobre 1990 e successive modificazioni.

5. Le aree verdi e le nuove strade interne vanno preferibilmente poste a ridosso dei corsi d'acqua.

ART. 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Per tutti i nuovi interventi urbanistici di rilevante impatto sul territorio, (produttivi e infrastrutturali), l'Amministrazione comunale potrà richiedere di:

- valutare i rischi di inquinamento atmosferico connessi ai principali fattori meteorologici, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 615/1966, in relazione alle fonti inquinanti esistenti ed alle caratteristiche climatiche del sito dove si prevede la localizzazione di nuovi insediamenti;
- prevedere interventi protettivi a scala territoriale (zone filtro, barriere arboree, etc.), volti a impedire o ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti residenziali;
- adeguare i percorsi del traffico agli obiettivi di contenimento dell'inquinamento veicolare.

ART. 5 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Le direttive in materia di smaltimento dei rifiuti, definite ai sensi del D.P.R. 915/82, della Legge Regionale 33/85 e loro successive modifiche, integrazioni e piani attuativi, sono fornite dall'art. 16 del P.T.R.C.

2. In ogni caso deve essere previsto idoneo equipaggiamento lungo l'intero perimetro dell'impianto con essenze arboree ed arbustive, elencate al successivo art. 14 punto 1, onde mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

ART. 6 ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Le attività estrattive sono normate dalla L.R. 44/82 e dalle direttive in materia di attività estrattive riportate all'art. 17 delle N.d.A. del PTRC.

2. Tra i criteri di valutazione delle autorizzazioni di nuove attività estrattive o di ampliamento di quelle esistenti, il Comune considererà in modo particolare la reale possibilità di ripristino morfologico dell'area e/o la possibilità di realizzarvi opere di pubblica utilità. Non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive nelle zone di tutela ambientale individuate nelle tavole di piano né l'ampliamento di quelle esistenti.

3. Verranno favoriti gli interventi sulle aree già oggetto di escavazione, soprattutto se finalizzati ad un ripristino ambientale complessivo all'interno del perimetro dell'ambito di riqualificazione idraulico-ambientale; in particolare vanno previsti gli interventi finalizzati al recupero di risorsa idrica (bacini di accumulo) ed al contenimento delle piene (casce di espansione).

4. Nel progetto di ripristino ambientale - a firma di tecnici abilitati ed esperti in materia di ricomposizione naturalistica - si deve tener conto dei seguenti principi:

- ripristino di un paesaggio naturaliforme, con valutazione della qualità ecosistemica dell'intorno "non antropizzato", adoperandosi affinché il ripristino dell'area riporti verso un pari livello di stabilità;
- rimodellazioni morfologiche con pendenze di sicurezza: se il progetto prevede un recupero naturalistico del sito dovrà essere adottata una pendenza irregolare, con alternanza di zone più ripide con ambiti di piano;
- attenzione agli equilibri idrologici, soprattutto a riguardo della regimazione delle acque meteoriche, prevedendo una rete di canalette e fossati di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali;
- garantire la buona riuscita della copertura vegetale attraverso opere di ingegneria naturalistica, adeguata scelta delle specie arboree ed arbustive e di quelle erbacee da impiegare nel rinverdimento, nonché la ipotesi di un periodo di manutenzione in cui siano previsti ulteriori impianti integrativi per integrare le fallanze. Dovrà inoltre essere garantito il riporto di terreno vegetale sul fondo cava, sui gradoni, sulle aree sub-pianeggianti per uno spessore non inferiore ai 50 cm.;
- incremento della biodiversità e della varietà degli assetti paesaggistici;
- sviluppo di habitat favorevoli al ripopolamento animale, favorendo la diffusione di specie arbustive ed arboree fruttificanti in diversi periodi dell'anno, a supporto di popolazioni, specie ornamentali;
- ricercare possibilità di uso ad attività educative, come sorta di laboratori biologico-naturalistici all'aperto ("ecomusei"), in cui venga visualizzato il disegno complessivo degli interventi ed il significato ecologico di quelli mirati al recupero ambientale, con la partecipazione delle scuole ed associazioni abilitate.

5. Gli oneri di indennizzo da parte del titolare della concessione vengono fissati, attraverso una apposita convenzione che garantisca una congrua fidejussione, in misura pari almeno al costo del ripristino attualizzato.

ART. 7 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI DIFESA DEL SUOLO, DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

1. Per il miglioramento della rete idrografica collinare del Montello sono incentivati gli interventi di regimazione degli impluvi naturali mediante opere classiche di sistemazione forestale quali briglie, presidi di sponda, recupero e stabilizzazione di modeste frane in pendio, etc.

L'Amministrazione comunale potrà concorrere a sostegno di iniziative private in tal senso sia dal punto di vista tecnico che economico, di concerto con gli Organi regionali competenti (Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, etc.), così come indicato anche all'art. 6.

2. L'Amministrazione comunale organizza e coordina gli interventi territoriali di pertinenza delle singole aziende ammessi a contributo comunitario (Reg. CEE 2078/92) e 2080/92) relativamente a:

- creazione e/o mantenimento di siepi naturali, arbustive o arboree, di boschetti e/o macchie boscate, utilizzando essenze tipiche della zona,

- ripristino e/o mantenimento di alberature e tracciati interpoderali,
- conservazione e/o ripristino delle sistemazioni dei terreni collinari in pendio;
- manutenzione di sentieri, di piste di accesso ai pascoli, ai boschi, anche ai fini di una migliore fruizione turistica,
- imboschimento delle superfici agricole.

3. La pulizia della rete di scolo privata, condotta in solido dagli utilizzatori in proporzione del beneficio ritratto, deve avvenire annualmente e consta di:

- potatura di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva;
- eliminazione della vegetazione sita all'interno dell'alveo o che comunque limiti il naturale deflusso delle acque;
- pulizia degli alvei dai residui terrosi, da pietre, immondizie, etc.

4. In sede di esecuzione di tali interventi, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando le idonee tecniche di ingegneria naturalistica ed adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.

5. Debbono essere tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie di collina ed incentivate le fasce boscate di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua al fine di migliorare il consolidamento idrogeologico e contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.

6. Tutti gli interventi di urbanizzazione dovranno essere rivolti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni esistenti prevedendo in ogni caso il ripristino della loro funzionalità; è vietato perciò interrompere o impedire il deflusso superficiale di fossi o canali senza prevedere un nuovo recapito per le acque di scorrimento eventualmente intercettate. La domanda di autorizzazione o concessione deve riportare lo stato planialtimetrico dello stato di fatto e di progetto e le sezioni significative. In particolare a ridosso del Montello dev'essere curata l'intercettazione delle acque di sgrondo lungo le direttrici stradali ed il loro convogliamento nel canale del Bosco.

7. Sono altresì vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi in assenza di uno specifico progetto che garantisca un alternativo percorso "a giorno" delle acque e del loro nuovo recapito.

8. Al fine di prevenire gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli vanno ridotte al minimo necessario le superfici cementate o asfaltate; per compensare le superfici impermeabilizzate devono essere realizzati pozzi perdenti (per le acque dai tetti) e vasche di accumulo (200mc/ha) a lento svuotamento, per le altre aree.

ART. 8 TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI

1. Formazioni arboree lineari:

Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi, etc.) presenti sul territorio comunale e individuate nel Piano valgono le seguenti norme:

- l'abbattimento di alberi con diametro superiore a 50 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra (circonferenza maggiore di ~~157~~cm.) - ad esclusione di quelli appartenenti agli interventi di legnatico e su alberi da frutto e di coltivazione - deve essere comunicato al Comune per il rilascio della autorizzazione;
- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sotto espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di autorizzazione;
- nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in attuazione anche del

Eliminato: 125

Reg. CEE 2080/92- vanno impiegate le seguenti specie vegetali indigene e naturalizzate:

- <i>Acer campestre</i>	acero di campo, oppio
- <i>Acer platanoides</i>	acero riccio
- <i>Acer pseudoplatanus</i>	acero di monte
- <i>Alnus glutinosa</i>	ontano
- <i>Amelanchier ovalis</i>	pero corvino
- <i>Carpinus betulus</i>	carpino nero
- <i>Celtis australis</i>	bagolaro
- <i>Corylus avellana</i>	nocciolo
- <i>Cornus mas</i>	corniolo
- <i>Crataegus spp.</i>	biancospino
- <i>Euonymus europea</i>	evonimo, berretta del prete
- <i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino ossifilo
- <i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
- <i>Genista germanica</i>	ginestra spinosa
- <i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso
- <i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio
- <i>Juglans regia</i>	noce
- <i>Juniperus communis</i>	ginepro comune
- <i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
- <i>Ligustrum vulgare</i>	ligustrello
- <i>Malus domestica</i>	melo
- <i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
- <i>Mespilus germanica</i>	nespolo
- <i>Morus alba</i>	gelso bianco
- <i>Morus nigra</i>	gelso nero
- <i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
- <i>platano</i>	
- <i>Populus alba</i>	pioppo bianco
- <i>Populus nigra</i>	pioppo nero
- <i>Populus tremula</i>	pioppo tremulo
- <i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
- <i>Prunus cerasus</i>	ciliegio montano
- <i>Prunus mahaleb</i>	ciliegio canino
- <i>Prunus padus</i>	pado
- <i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
- <i>Pyrus communis</i>	pero
- <i>Pyrus pyraeaster</i>	perastro
- <i>Quercus petraea</i>	rovere
- <i>Quercus robur</i>	farnia
- <i>Rhamnus cathartica</i>	spino cervino
- <i>Rhamnus frangula</i>	frangola
- <i>Rosa canina</i>	rosa di macchia
- <i>Salix spp.</i>	salici
- <i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero
- <i>Sambucus racemosa</i>	sambuco rosso
- <i>Sorbus domestica</i>	sorbo domestico
- <i>Sorbus torminalis</i>	ciavardello
- <i>Spartium junceum</i>	ginestra odorosa
- <i>Tilia cordata</i>	tiglio selvatico
- <i>Tilia platyphyllos</i>	tiglio nostrale
- <i>Ulmus minor</i>	olmo campestre
- <i>Viburnum lantana</i>	lantana
- <i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio

- **le potature:**
 - non sono ammesse le capitozzature, salvo nelle pratiche agrarie;
 - tutti gli alberi ed in particolare quelli segnalati, appartenenti a formazioni arboree lineari, specialmente se posti lungo vie di transito o piazze veicolari, vanno difesi contro i danni meccanici da parte dei veicoli. In condizioni normali e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro; vanno altresì difese le radici in caso di ricarica di terreno, di movimenti di terreno e/o scavi. Va garantita alla base dell'albero una superficie "copritornello" forata, non impermeabile. Possono essere realizzate griglie metalliche e pavimentazioni drenanti, il diametro della zona deve essere minimo 1,50 metri.

2. Esempari vegetali isolati

Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con diametro del fusto -misurato ad 1,30 metri da terra- superiore ad 50,00 cm anche se non specificatamente individuati nelle tavole di piano.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dal Comune.

Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga.

Per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al punto precedente: per una corretta integrità dell'esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi.

3. Parchi e giardini storici

Sono vietati smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni tra i suddetti beni ed il relativo contesto, salvo che non sia espressamente previsto dalla zonizzazione di Piano.

Saranno adottate misure volte a riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione.

Saranno conservati i beni storico/architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto all'uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree.

Non è ammessa la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e vanno mantenuti in efficienza gli elementi di arredo storici presenti, quali: muri di recinzione, viali, pavimentazioni, serre, gazebo, etc..

ART. 9 TUTELA DEI BOSCHI

1. L'Amministrazione comunale, promuove, organizza e coordina gli interventi territoriali di pertinenza delle singole aziende ammessi a contributo comunitario (Reg. CEE 2080/92), nel rispetto delle indicazioni del Piano d'area del Montello, relativamente a:

- ricostituzione di boschi degradati, attraverso interventi di rinfoltimento e riceppatura,
- cure colturali per il miglioramento dei boschi (ripuliture nei cedui e nelle fustaie) e potature di risanamento,
- conversioni (da ceduo a fustaia, da ceduo semplice in ceduo composto) e trasformazioni delle superfici boschive,
- costruzione o adeguamento di strade forestali.

2. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.
3. E' vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.
4. Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 del 18/12/1980.
5. La viabilità e circolazione sulle strade silvo-pastorali é normata dalla L.R. 31 marzo 1992, n. 14 e dall'eventuale Piano della viabilità Silvo-Pastorale emanato dalla Amministrazione Provinciale.
6. Sono vietati la conversione ed il mutamento dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici. E' vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio per l'avviamento ad alto fusto con risultati tecnicamente idonei. Nelle fustaie con resti di ceduo l'utilizzazione delle latifoglie deve essere subordinata all'avviamento ad alto fusto dei migliori esemplari.
7. Per i boschi di protezione esistenti sui versanti riparii dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto.
8. Il Comune potrà fornire, di concerto con il Servizio Forestale Regionale, indicazioni e criteri di massima per i Piani di Assestamento forestale. I Piani di Assestamento vanno comunicati al Comune.

ART. 10 FASCE VERDI A MASCHERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI

1. Nelle tavole e nella disciplina di piano sono indicate le fasce verdi di rispetto da predisporre a mascheramento delle attività produttive: di seguito vengono specificati gli interventi da porre in atto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano.
2. Per le zone industriali si propongono alcune tipologie di sistemazione a verde basate su schemi tipologici e indicazioni normative - che tendano a mitigare i contrasti, tra i diversi elementi : campagna, pista ciclabile, sede stradale, parcheggi, area industriale vera e propria.
Le indicazioni generali, di carattere orientativo, valgono anche per le nuove opere di sistemazione esterna e di arredo urbano in tutte le altre zone ad esse assimilabili.
3. Le tipologie proposte, sono le seguenti in funzione delle diverse situazioni:

TIPOLOGIA A) *Ai lati della pista ciclabile (nel caso in cui tra zona produttiva e campagna sia posta una pista ciclabile o un percorso pedonale*

- Sul lato verso la campagna andrà messo a dimora un filare alberato (gelsi o altra specie autoctona) che richiami i caratteri del circostante paesaggio agrario e permetta l'apprezzamento visivo verso l'ambito rurale.
- All'interno é opportuna una separazione formale e funzionale della pista attraverso la creazione di un mascheramento arboreo-arbustivo.
- Esso sarà costituito da una specie a portamento naturale di arbusti inframmezzati da alberature di seconda grandezza. Tutte le specie appartengono all'orizzonte di vegetazione locale e sono a foglia caduca.

Gli elementi tecnici di riferimento sono i seguenti:

- A- filare alberato (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):
 1. specie da impiegare: *Morus alba* (gelso)
 2. dimensioni piante: altezza min.: 3,5 m - circonferenza del fusto: cm. 18-20
 3. interasse nella messa a dimora: 6 m
 4. al piede va costituito un prato rustico con le seguenti specie:
 - Lolium perenne* 15%
 - Poa pratensis* 25%
 - Festuca rubra* 30%
 - Festuca ovina* 30%
 5. dose di seme del miscuglio: 25-30 gr/mq

- B- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

ALBERI

 1. specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
 2. distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI

 3. specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm
Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm
 4. densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato.

TIPOLOGIA B) Ai lati della sede stradale (nel caso in cui tra la zona industriale e la campagna sia interposta una strada) o a separazione tra attività produttiva e zona residenziale o a servizi.

Sul lato verso la campagna, (o verso la zona residenziale o a servizi) a protezione visiva da e verso la campagna o come separazione con l'eventuale tracciato della pista ciclabile, va posto un mascheramento arboreo-arbustivo.

Verso l'altro lato, interno, potendo usufruire di una ampiezza maggiore (5-10 m) è possibile intervenire con la messa dimora di un sistema vegetale di protezione più spesso di quello presente sul lato esterno. Si tratta ancora di un mascheramento arboreo-arbustivo, ma con uno spessore arbustivo maggiore, variabile tra 2,5 e 5 m e con andamento naturaliforme.

Gli elementi tecnici sono i seguenti:

- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m);
- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza fascia verde: da 5 a 10 m):

ALBERI

1. specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
2. distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI

3. specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm

Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm

4. densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato,
5. larghezza fascia arbustiva: variabile da 2,5 a 5 m, il più possibile con andamento naturale.
6. ai bordi della fascia verde va costituito un prato rustico con le seguenti specie:

Lolium perenne 15%
Poa pratensis 25%
Festuca rubra 30%
Festuca ovina 30

7. dose di seme del miscuglio: 25-30 gr/mq

TIPOLOGIA C) - Parcheggi inerbiti ed alberati

Nei tratti adiacenti alla viabilità veicolare con profondità di almeno 5 metri é possibile creare dei parcheggi nel rispetto delle indicazioni del codice della strada. Tali superfici possono essere inerbite ed alberate. E' infatti possibile realizzare parcheggi inerbiti, adottando opportune tecnologie costruttive, soprattutto in relazione al substrato costitutivo ed al miscuglio di Graminacee. Le alberature devono essere impalcate ad una congrua altezza ed avere un portamento aperto della chioma.

Gli elementi tecnici sono i seguenti:

- prato carrozzabile alberato (larghezza fascia: min 5 m):

ALBERI (H di impalcatura minima: 2,0 m)

1. specie e circonferenza fusto: *Albizia julibrissin* (albizia) crf 18-20 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Sophora japonica (sofora) crf 18-20
2. distanza di posa: regolare, di 5-6 m
3. posa di paletti o shelters di protezione dagli urti.

PRATO

1. substrato drenante/portante costituito da una opportuna miscela di inerti vulcanici (lapillo, pomice, vulcaniti, ecc.) per uno spessore di almeno 20 cm.
2. miscuglio costituito dalle seguenti specie
Lolium perenne 10%
Poa pratensis 10%
Festuca arundinacea 80%

3. dose di seme: 35-40 gr/mq

Le tipologie proposte possono venire articolate e combinate in diversi modi a seconda delle condizioni esterne, degli elementi da utilizzare, dello spazio a disposizione ed, infine, delle scelte tecnico-progettuali adottate.

TIPOLOGIA D) - Al bordo della zona produttiva o degli impianti produttivi isolati (nel caso in cui tra la zona produttiva confini direttamente con la campagna)

Nel territorio agricolo posto a bordo della zona produttiva, per una profondità non superiore a 10ml, è ammessa la realizzazione di una fascia verde di protezione (non computabile ai fini edificatori) avente le seguenti caratteristiche:

A- filare alberato (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

5. specie da impiegare: *Morus alba* (gelso)
6. dimensioni piante: altezza min.: 3,5 m - circonferenza del fusto: cm. 18-20
7. interasse nella messa a dimora: 6 m ;al piede va costituito un prato rustico.

• B- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

ALBERI

2. specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanooides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
2. distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI


3. specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm
Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm
4. densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato.

All'interno di tali fasce, compatibilmente con l'esigenza primaria di conseguire un'adeguata schermatura mediante profili naturaliformi di profondità variabile tra 5 e 10 ml, possono essere consentiti parcheggi inerbiti ed alberati adottando opportune tecnologie costruttive, soprattutto in relazione al substrato costitutivo ed al miscuglio di Graminacee. Le alberature devono essere impalcate ad una congrua altezza ed avere un portamento aperto della chioma.


ART. 11 BARRIERE ANTIRUMORE

1. La sistemazione della fascia di rispetto stradale deve innanzitutto essere funzionale alla protezione degli insediamenti dal rumore concorrendo a separare, anche visivamente, gli stessi dalla grande viabilità. L'attuazione degli interventi, che potrà essere di iniziativa pubblica o privata, previo nulla osta della autorità preposte, avverrà sulla base dei seguenti schemi, dovrà interessare tratti significativi della strada ed è fatta salva la possibilità di apportare quelle variazioni che fossero concordate con le autorità stesse:


SEZIONE N.1: strada a quota campagna



SEZIONE N.2: strada in rilevato medio basso



SEZIONE N.3: strada in trincea



ART. 12 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. Fatte salve le indicazioni del Piano d'area del Montello, nelle aree con presenza rilevante di colture specializzate valgono le seguenti indicazioni:

- é opportuno proteggere con siepi fitte i prati stabili dalle strade, nonché le rogge impiegate per l'irrigazione; vanno realizzati interventi di valorizzazione ai fini ricreativi (aree di sosta, percorsi ciclabili e pedonali, etc.) dei prati quando non più funzionali all'allevamento, tramite appositi contratti con i coltivatori, in applicazione del Reg. CEE 2078/82, così come indicato in precedenza all'art. 8;
- nella progettazione e realizzazione di ogni opera di trasformazione non agraria o forestale debbono essere previste e prescritte le opere di ricomposizione paesaggistica ed ambientale.

Nel caso in cui il programma dei lavori di ricomposizione preveda interventi anche successivi al completamento dell'opera per cui é stata richiesta la concessione, questa verrà rilasciata soltanto previa stipula di convenzione urbanistica (art. 63 L.R. 61/1985) regolatrice della realizzazione e del collaudo di tali interventi e della prestazione di congrua garanzia, nella misura del 50% rispetto al costo del ripristino;

- con riferimento ad un congruo intorno, il paesaggio agrario e rurale in cui sono inseriti gli edifici di interesse storico-architettonico, nonché gli interventi su complessi di archeologia agro-industriale dovranno concorrere a conservare e valorizzare il quadro paesaggistico.

2. Per le aree con presenza rilevante di seminativi (pianura) vale quanto segue:

- il Comune, come indicato in precedenza, esegue una azione di informazione, coordinamento e promozione presso i coltivatori, tramite le rispettive organizzazioni professionali, circa le opportunità previste dai Regolamenti comunitari 2078/92 e 2080/92, in materia di agricoltura ed ambiente;
- il Comune può realizzare contratti con i coltivatori per la messa a dimora in azienda degli alberi secondo le disposizioni della L. 113/1991 ("un albero per ogni neonato");
- il rilascio di concessioni edilizie va collegato a misure volte a favorire l'impianto di alberi, siepi e sistemazioni a verde nelle aree di pertinenza delle costruzioni rurali.

ART. 13 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Ambito di applicazione. A seguito di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 357/97, se non diversamente precisato, le seguenti prescrizioni si applicano agli interventi previsti nella fascia compresa tra la strada statale n. 248 Schiavonesca ed il perimetro del Sito di Interesse Comunitario (SIC) e si intendono integrative delle altre norme stabilite dal P.R.G.

1.1 La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

1.2 la esecuzione di ogni singolo intervento deve tener conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione";

1.3 I tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere contenuti per limitare il disturbo degli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;

1.4 Le misure compensative per mitigare gli effetti dovuti alla previsione progettuale presentata debbono essere quelle previste in relazione ed in particolare dovrà essere aumentata la presenza delle siepi campestri, connesse

tra loro, per creare una "maglia di corridoi ecologici" che aumenterebbero la complessità ecologica dell'area e favorirebbero la biodiversità della fauna;

1.5 Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.

2. Edificazione annessi agricoli e volumi accessori in zona agricola: per contrastare la frammentazione paesaggistico ambientale, ove consentiti dalla disciplina di zona, andranno accorpati ai volumi esistenti e qualora ciò non fosse possibile, andranno collocati entro il raggio di 50m dai volumi stessi. Diverse modalità insediative, nel rispetto della disciplina di zona, potranno essere ammesse previo un Piano di Valorizzazione Ambientale esteso all'intera fascia compresa tra il piede del Montello e la statale Schiavonesca Marosticana: prima di tale piano è preclusa la possibilità di realizzare nuove strade in ambito rurale.

3. Indirizzi costruttivi

Dovranno essere adottati appositi accorgimenti al fine di ridurre l'interferenza con la fauna locale, quali:

- apposizione di griglie anti-intrusione sulle canne fumarie ed altre aperture potenzialmente pericolose;
- contenimento dell'inquinamento luminoso curando particolarmente l'illuminazione degli spazi esterni e vietando l'installazione di fari abbaglianti;
- adozione di tinteggiature tenui (pastello);
- sono vietate le pareti finestrate a specchio.

Il Comune, in sede di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia o di verifica della d.i.a. accerterà il rispetto dei criteri sopra indicati.

4. Recinzioni in ambito rurale

Le recinzioni non correlate all'area strettamente pertinenziale dei fabbricati, sono ammesse se funzionali a specifica e documentata attività di allevamento e dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un franco libero non inferiore a 20cm tra il livello del suolo naturale e la recinzione stessa, fatti salvi i pali di sostegno. Sono in ogni caso da preferirsi le staccionate a maglia larga e le siepi vegetali.

5. Corridoi ecologici

Nelle tavole di Piano sono indicati i tracciati dei corridoi ecologici finalizzati a garantire la "permeabilità" del territorio alla fauna. Il corridoio determina una fascia di protezione non inferiore a 5,0m per parte all'interno della quale:

- è vietata ogni tipo di costruzione, anche pertinenziale o di arredo;
- è vietata la realizzazione di recinzioni che ne interrompano la continuità: nei punti di attraversamento dei confini di zona il Comune può autorizzare recinzioni parziali e permeabili, sentito un esperto ambientalista che verifichi l'insussistenza di ostacoli per la fauna.
- va conservato il fondo naturale con possibile interruzione in corrispondenza di attraversamenti pedonali o carrai di limitata estensione e con pavimentazione permeabile: il Comune nell'ambito delle sue competenze, fornirà, di volta in volta, indicazioni per la corretta rinaturalizzazione del corridoio o per l'introduzione di specie vegetali che favoriscano il transito della fauna locale.

Il Comune, sentito un esperto ambientalista, può autorizzare la traslazione dell'asse del corridoio ecologico purchè all'interno della fascia di protezione, al fine di favorirne la localizzazione in prossimità dei limiti di proprietà.

Se il corridoio ecologico interessa una zona soggetta a strumento urbanistico attuativo, gli elaborati di progetto di tale strumento devono contenere la dettagliata descrizione degli interventi attuati per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Per i corridoi individuati a sud della strada statale n. 248, Schiavonesca Marosticana, le indicazioni di cui al presente punto hanno carattere di indirizzo e non prescrittivo.

6. Alberature, trattamento delle superfici, indirizzi di progettazione

Le alberature di alto fusto (aventi diametro del tronco superiore a m. 0,15, essendo la misurazione del diametro intesa ad un metro dal colletto), esistenti alla data di adozione delle presenti norme, quando non siano connesse con le normali conduzioni agricole, nonché le specie pregiate esistenti, devono essere rigorosamente conservate.

E' vietato utilizzare aree a bosco e parco per depositi di materiale di alcun tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature nonché inquinare con scarichi o scariche improprie.

Negli interventi edilizi gli spazi scoperti pertinenziali dovranno essere sistemati a verde su terreno permeabile, per almeno il 50% nelle zone di tipo E, C1 e C2 e il 25% nelle altre zone. In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione e in forma definitiva, nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq (di superficie di lotto non coperta), oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire all'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali. Non meno del 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie.

In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate, con le corrispondenti aree di pertinenza su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti edilizi ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino (corredata dalle relative indicazioni delle specie) e a coltivo e i progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente.

L'abbattimento di alberi di alto fusto può essere consentito solo in caso di pubblica utilità od interesse pubblico, o per altra motivata giustificazione firmata da un tecnico competente che ne assume la responsabilità. In tal caso dovrà essere effettuato il reimpianto di almeno pari numero di alberi di alto fusto all'interno dello stesso lotto con pianta della stessa specie se autoctona e di dimensioni paragonabili se consentito dalle tecniche botaniche e di giardinaggio oggi disponibili.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prescritta autorizzazione debbono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza.

7. Attrezzature pubbliche e private

La trasformazione di aree scoperte destinate ad attrezzature pubbliche o private, anche se pertinenti a funzioni turistico-ricettive, con estensione superiore a 1500mq, sono assoggettate a preventivo progetto di sistemazione del verde con i contenuti di cui al precedente punto 6.

8. Coni visuali

Per quanto riguarda i coni visuali indicati nelle tavole di piano in tutto il territorio comunale, la richiesta di ogni costruzione che possa limitare la percezione del panorama dal punto stesso (con un angolo di 45°) e fino ad una distanza non inferiore a 500m dal vertice per la zona agricola e a 150m per le altre zone, deve essere integrata da apposito elaborato di simulazione fotografica che certifichi l'insussistenza di qualsiasi impatto visivo negativo.

INDICE GENERALE

ART. 1 DIFESA E RISPETTO DEL SUOLO	1
ART. 2 ZONE A RISCHIO IDRAULICO	1
ART. 3 ZONE DI TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO.....	1
ART. 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO	2
ART. 5 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2
ART. 6 ATTIVITA' ESTRATTIVE.....	2
ART. 7 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI DIFESA DEL SUOLO, DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE	3
ART. 8 TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI.....	4
ART. 9 TUTELA DEI BOSCHI.....	6
ART. 10 FASCE VERDI A MASCHERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI.....	7
ART. 11 BARRIERE ANTIRUMORE.....	10
ART. 12 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	12
ART. 13 VALUTAZIONE DI INCIDENZA	12